



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane".

Rep. Atti n. 109/CU del 6 luglio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 6 luglio 2022:

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede alla lettera a), n. 1 che la Conferenza Unificata debba esprimere parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

VISTA la nota DAGL n. 4875 del 20 maggio 2022 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso il disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane" (collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022) approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 marzo 2022 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

VISTA la nota prot.n. DAR 8341 del 24 maggio 2022 con la quale il provvedimento è stato diramato ai soggetti interessati;

VISTA la nota prot.n. DAR 8457 del 26 maggio 2022 con la quale è stato convocato un incontro a livello tecnico il 13 giugno 2022;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro, a livello tecnico, svoltosi il 13 giugno 2022, nell'ambito del quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI nell'esprimere apprezzamento per i contenuti del provvedimento hanno formulato osservazioni e richieste emendative, riservandosi, di presentare documenti contenenti puntuali proposte di modifica e che i rappresentanti del Ministero proponente nel prendere atto delle osservazioni e delle proposte formulate, hanno fornito prime valutazioni di merito;

VISTA la nota del 16 giugno 2022 con la quale l'UPI ha trasmesso un documento recante osservazioni e proposte emendative, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 9690 (allegato 1);

VISTA la nota del 21 giugno 2022 con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento recante osservazioni e proposte emendative, diramata in pari data con nota prot. n. DAR 9935 (allegato 2);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della seduta di Conferenza Unificata del 21 giugno 2022, nel corso della quale il provvedimento è stato rinviato;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole con le osservazioni e le proposte emendative, di cui al documento allegato (allegato 3);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole a condizione che venga accolta la richiesta del passaggio della competenza dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza Unificata come indicato nel documento di cui all'allegato 2, richiesta accolta dalle Regioni e Province autonome;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, richiamando le richieste emendative contenute nel documento di cui all'allegato 1, con particolare attenzione all'emendamento 1 del suddetto documento nel quale si chiede di inserire, tra i criteri per individuare i Comuni Montani destinatari delle misure di incentivazione previste dalla presente legge, anche un riferimento all'appartenenza ad una Provincia interamente montana ai sensi della legge n. 56/2014;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane* nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL prot. n.4875 del 20 maggio 2022 e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente

On. Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE
EMENDAMENTI UPI**

EMENDAMENTO 1

Art. 2 "Classificazione dei Comuni Montani"

Si chiede di inserire tra i criteri per individuare i comuni montani destinatari delle misure di incentivazione previste dalla presente legge anche un riferimento alla appartenenza ad una Provincia interamente montana, ai sensi della legge 56/2014

Art. 2 Comma 3 aggiungere infine "nonché con l'appartenenza ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

EMENDAMENTO 2

Art. 3 "Strategia Nazionale per la Montagna Italiana"

Si chiede che la SNAMI, che coinvolge a pieno titolo tutti i livelli istituzionali, venga definita d'intesa con la Conferenza Unificata dove sono rappresentati anche gli enti locali.

Art. 3 comma 2, sostituire le parole "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: "d'intesa con la Conferenza Unificata".

EMENAMENTO 3

Art. 4 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT"

Si propone di specificare le modalità con cui verranno individuati i criteri di riparto del Fondo relativamente agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali.

Art. 4 Comma 2 dopo le parole "sono ripartiti" inserire le seguenti "sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata"

EMENDAMENTO 4

Art. 6 "Relazione Annuale"

Si chiede che la relazione annuale sullo stato della montagna e sulla SNAMI, che coinvolge a pieno titolo tutti i livelli istituzionali, venga resa in Conferenza Unificata dove sono rappresentati anche gli enti locali.

Art. 6 comma 1, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata".



CONFERENZA UNIFICATA

21 giugno 2022

Punto 14 all'odg) Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane"

Osservazioni ed emendamenti

Art. 1 Finalità

Al comma 1, dopo le parole "risorse naturali" aggiungere "**e la valorizzazione dei servizi eco sistemici**"

Al comma 2 dopo le parole "...l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano" aggiungere "**assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale**"

Aggiungere, alla fine, il seguente comma 5

5. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.

Art. 2 Classificazione dei Comuni montani

Al comma 1 occorre chiarire meglio quali siano gli elementi che possono comporre il criterio altimetrico oggetto di questo comma che prevede "dando prevalente rilievo al criterio altimetrico" al fine di individuare la platea generale dei Comuni montani. Tra questi Comuni saranno poi individuati i Comuni destinatari delle risorse come previsto al successivo comma 3 che riprende una serie di criteri utilizzabili a tal fine.

Aggiungere dopo le parole "...ferroviari con i centri urbani" le parole "**della ridotta densità della popolazione residente**";

aggiungere dopo le parole "medio per ettaro" le parole "**anche considerando le caratteristiche geomorfologiche**".

Art. 3 Strategia Nazionale per la montagna italiana

Al comma 2 sostituire le parole "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le parole "con la Conferenza Unificata"

Art. 4 Fondo per lo sviluppo della montagna Italiana.

Al comma 2, dopo le parole "sono ripartiti" le seguenti parole "**sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata**".

Al comma 2 dopo le parole "valorizzazione delle zone montane," aggiungere le seguenti "**dando priorità alle aree più periferiche**"

Art. 5 Professioni della montagna

Nella definizione delle professioni della montagna, prevedere anche un riferimento agli smartworkers che svolgono la propria attività nei comuni montani.

Art. 6 Relazione annuale alle Camere

sostituire le parole "la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le parole "**la Conferenza Unificata**"

Art.7 Sanità in montagna.

Al comma 1, dopo le parole "ubicate nei comuni di cui all'articolo 2" aggiungere "**considerando prioritariamente i territori più difficilmente raggiungibili**".

Art. 8 Scuole di montagna.

Alla fine del comma 2, dopo le parole a favore dei docenti a tempo determinato" aggiungere le seguenti parole "**e ai dirigenti scolastici**".
Aggiungere, infine, il seguente periodo: "**E' previsto un criterio di preferenza per i docenti e i dirigenti scolastici che prestano il servizio per almeno tre anni consecutivi in un comune classificato montano**"

Art. 10 Salvaguardia dei pascoli montani

Al comma 1, eliminare il riferimento alla legge n. 158/2017 che limita l'applicazione della norma in esame ai comuni fino a 5.000 abitanti e dei comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti.

Art. 11 Incentivi agli Investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna

Al comma cinque sostituire le parole "di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36 comma 1 del predetto decreto" con le seguenti "**così come previsto dalle norme di cui al comma 14 art 10 d.lgs. 03/04/2018 n. 34 Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF), agli imprenditori agricoli e**".

Art. 14 Misure fiscali di favore per le imprese montane "giovani"

Al comma 1 osservazione: il riferimento ai titolari di piccole imprese che non abbiano compiuto 36 anni di età appare riduttivo e non tiene conto della crisi dell'occupazione in atto nel Paese e in particolare nei Comuni montani. Sembra più appropriato, conformemente alla rubrica dell'articolo, fare riferimento alla piccola impresa giovane e non all'età del titolare. In caso di stanziamenti non sufficienti si potranno adottare criteri di priorità.

Prevedere articolo aggiuntivo su Trasporto pubblico locale

Inserire un articolo specifico riferito al trasporto pubblico locale in zone montane. Un articolo riservato al trasporto pubblico dovrebbe tener conto della necessità del mantenimento e del possibile incremento delle linee di trasporto, preservando anche quelle da capoluogo a frazioni e case sparse, oltre che incentivare forme di trasporto innovativo favorendo sperimentazioni che rendano disponibili, modelli organizzativi, gestionali e tecnologici sino ad ora utilizzati solo sui territori più densamente popolati, adeguandoli alle necessità ed alle caratteristiche dei territori montani.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Punto 18)
Conferenza Unificata
6 luglio 2022



22/105/CU14/C1

**POSIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ZONE MONTANE”**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

Punto 14) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome prendono positivamente atto che nel Disegno di Legge, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2022, vengono introdotte misure organiche a sostegno dello sviluppo delle zone montane, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi finalizzati a ridurre le condizioni di svantaggio di questi territori.

In un'ottica di leale collaborazione, le Regioni e le Province autonome, nel ritenere condivisibili gli obiettivi del citato DDL, **esprimono parere favorevole con osservazioni di carattere generale e alcuni emendamenti migliorativi e puntuali al testo, alcuni dei quali considerati prioritari.**

Osservazioni di carattere generale

Classificazione dei comuni montani

Le Regioni pertanto chiedono nuovamente di inserire nel disegno di legge la costituzione di una **commissione inter-istituzionale** (composta da rappresentanti del Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, **delle Regioni, in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana**, dell'ANCI, UPI e dell'UNCCEM) che abbia il compito di definire i criteri e aggiornare l'elenco dei comuni montani. Le Regioni chiedono, inoltre, di inserire tra i compiti del Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana di cui all'art. 3 del disegno di legge, anche il supporto per la definizione dei criteri.

Tali considerazioni di carattere generale possono ritenersi superate nel caso in cui il Ministero competente, come emerso in sede di Gruppo misto in data 13 giugno u.s., si impegnasse ad adottare un decreto per l'istituzione di un gruppo di lavoro formato, tra l'altro, da rappresentanti delle regioni in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, con il compito di formulare proposte per la classificazione dei comuni montani ai sensi dell'art. 2 della legge in argomento.

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Si rinnova la richiesta, già inviata dalle Regioni in data 8/02/2021, relativa alla previsione in legge di **concertazione in Conferenza Unificata dei criteri di ripartizione degli stanziamenti** relativi agli interventi di competenza statale e di quelli relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali da attuarsi previa intesa in Conferenza Stato Regioni.

Inoltre, le Regioni ritengono necessario fare più chiarezza sulla ripartizione dei ruoli, anche gestionali, tra i livelli istituzionali. **I destinatari del Fondo devono essere, in via principale, le Regioni** e queste, in base, anche alla programmazione propria territoriale e in coerenza con la SNAMI, provvedano ad assegnare i fondi ai Comuni o alle Unioni di Comuni montani o finanziano servizi propri erogati. Si chiede pertanto di inserire in legge **la precisazione che gli stanziamenti siano trasferiti nei bilanci regionali** (e non direttamente ai Comuni anche per gli interventi di competenza statale), valutando che l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, in particolare alle Regioni, deve essere attuato in tutti i casi in cui ricorrano esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale rappresentate dalle stesse in sede di intesa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e di leale collaborazione, quest'ultimo in quanto principio di sistema come forma di confronto nel procedimento decisionale. Si propone di prevedere che gli stanziamenti del FOSMIT relativi agli interventi di competenza delle Regioni siano ripartiti sulla base di una "programmazione territoriale e in coerenza con la SNAMI" anziché sulla base "della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane".



In relazione all'istituzione del "Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana", le Regioni chiedono di **inserire tra i compiti del Tavolo**, oltre alle attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per la predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, della Strategia Nazionale per la montagna italiana, **e dei criteri di classificazione per la classificazione dei comuni montani**; si chiede inoltre di precisare che i tre componenti regionali siano selezionati in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana. Quest'ultima osservazione, in analogia a quella formulata in merito alla classificazione dei comuni montani, il Ministero competente si impegni ad adottare un decreto per l'istituzione di un gruppo di lavoro formato, tra l'altro, da rappresentanti delle regioni in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, con il compito di formulare proposte per la classificazione dei comuni montani ai sensi dell'art. 2 della legge in argomento.

Emendamenti prioritari

All'art. 2 (Classificazione dei comuni montani)

- al comma 1 dopo le parole "sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani" inserire ***"predisposti nell'ambito di una commissione inter-istituzionale, composta da rappresentanti del Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, delle Regioni, in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM"***. Si rappresenta che tale emendamento potrebbe essere espunto nel caso in cui fosse costituito il gruppo di lavoro di cui in premessa.

Art 4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT)

- al termine del comma 1 inserire ***"La definizione delle quote degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene con decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, previa intesa in Conferenza Stato Regioni di cui all'articolo 8 comma 6 della legge 131 del 2003"***.
- al comma 2 dopo le parole "interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto" eliminare ***"della normativa regionale"***



~~di sostegno e valorizzazione delle zone montane~~” ed inserire le parole *“della programmazione propria territoriale e in coerenza con la SNAMI. Le risorse del Fondo destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono trasferite alle regioni con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie”*.

- *“4-bis. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.”*

Ulteriori emendamenti

All'art. 2 (Classificazione dei comuni montani)

- al comma 1 dopo le parole “In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano” *inserire “solo nel caso in cui siano prevalenti i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo”*.
- al termine del comma 1, inserire comma 1 bis: *“In caso di mancata formulazione della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza Unificata definisce la stessa con propria deliberazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal termine di cui al comma 1”*.
- al comma 3, dopo le parole “i comuni destinatari delle misure di incentivazione” *inserire “previste dai capi III, IV, V della presente legge.”*

Art. 3 (Strategia Nazionale per la montagna italiana)

- al termine del comma 1 inserire comma 1 bis *“La definizione delle quote degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene con decreto del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, previa intesa in Conferenza Stato Regioni di cui all'articolo 8 comma 6 legge 131 del 2003”*. Si rappresenta che tale emendamento potrebbe essere espunto nel caso in cui fosse costituito il gruppo di lavoro di cui in premessa.



- al comma 3 dopo le parole “Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni”, inserire le parole **“indicate in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana”**.

Art. 8 (Scuole di montagna)

- al comma 1. Eliminare le parole ~~“Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno dei comuni di cui all’articolo 2.~~ e inserire le parole **“Sono definite scuole di montagna i punti di erogazione del servizio scolastico di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado ubicati in uno dei comuni di cui all’articolo 2; sono altresì definiti Istituti montani le istituzioni scolastiche autonome con almeno un punto di erogazione del servizio ubicato in un comune montano”**.

Art. 9 Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet

- Modificare la denominazione dell’articolo con **“(Servizi di comunicazione)”**
- Al comma 2 dopo le parole “in coerenza con la strategia nazionale per la banda ultra larga” inserire **“Verso la Gigabyte Society, approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD)”**.

Art. 10 Salvaguardia dei pascoli montani

- Al comma 1 dopo le parole “La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione” eliminare ~~“ai piccoli comuni di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.”~~ ed inserire **“ai comuni montani di cui all’art. 2.”**

Art. 11 Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna

- al comma 1 dopo le parole “agli imprenditori agricoli e forestali”, inserire le parole **“singoli e associati”**.
- al termine del comma 5 aggiungere: **“Analoghi possibilità di affidamento opera verso le imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati con D.M. n 4470 del 29/4/2020”**.

Roma, 21 giugno 2022

